



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 145 DEL 11/12/2018

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DA ESEGUIRSI SULLA SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” DELLA FRAZIONE DI ACQUARIA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 10/12/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a lavori di miglioramento da eseguirsi sulla scuola primaria “Guglielmo Marconi” posta nella frazione di Acquaria, per un importo complessivo di €. 31.165,00# così distinto:

a. opere edilizie	€.	25.945,82#	
b. opere da falegname	€.	2.386,00#	
	Totale opere	€.	28.331,82#
c. I.V.A. 22%	€.	2.833,18#	
	Totale complessivo	€.	31.165,00#

DATO ATTO che i suddetti interventi sono finanziati con avanzo di amministrazione cap. 2486/1;

AFFIDAMENTO LAVORI:

- A seguito valutazioni eseguite sulla natura e le caratteristiche delle singole lavorazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che così recita: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali (definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese....”*; da cui si deduce che la regola generale della suddivisioni in lotti risponde ai principi comunitari, esplicitivi all’art. 30 – comma 1 – del D.Lsg. n. 50/2016 del “favor participationis” alle procedure da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché di proporzionalità e di non discriminazione;
- la stazione appaltante deve adeguatamente motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti;



e quindi che il legislatore abbia inteso sancire quale regola la suddivisione dell'appalto in più lotti prestazionali, in applicazione dei principi sopra richiamati;
il sottoscritto ha ritenuto ha ritenuto suddividere l'appalto in singoli lotti prestazionali, costituiti dalle singole categorie dei lavori come desunte dal computo metrico:

LOTTO N. 1:	OPERE EDILIZIE (come da computo metrico estimativo)	€.	25.945,82#
LOTTO N. 1:	OPERE DA FALEGNAME (come da computo metrico estimativo)	€.	2.386,00#
		€.	28.331,82#
	IVA 10%	€.	2.833,18#
	SOMMANO IN TOTALE	€.	31.165,00#

SCelta DEL CONTRAENTE:**PREMESSA**

L'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 prevede: *"Le stazione appaltanti procedono all'appalto di lavori, servizi e forniture, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00#, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in Amministrazione."*

A tenore dell'art. 36 – comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00# le Amministrazioni possono procedere *"mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta"*, possono, cioè, fare a meno del confronto di offerte. La procedura negoziata previa consultazione è invece richiesta per gli importi tra € 40.000,00# e € 150.000,00# (lett. b). Il nuovo codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) ha interamente riformato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto soglia comunitaria, introducendo un sistema di procedure negoziate "semplificate", in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali relative, in particolare, alla fattispecie delle acquisizioni in economia, fattispecie ormai totalmente espunte dall'ordinamento giuridico degli appalti. Tra le procedure negoziate "semplificate", evidentemente, particolare rilievo riveste l'affidamento nell'ambito dei € 40.000,00# di lavori, servizi e forniture, soprattutto perché non può essere revocato in dubbio che il nuovo Codice muta sostanzialmente la dinamica degli affidamenti diretti, rimessi in passato alla specie dell'affidamento diretto delle acquisizioni in economia ovvero a limitati casi di procedura negoziata, già disciplinati dall'art. 57 del previgente Codice (oggi ribaditi e meglio specificati dall'articolo 63 dell'attuale Codice).

Le linee guida ANAC n. 4 del 07/04/2018 sugli appalti sotto la soglia comunitaria (aggiornate al Correttivo Appalti 2017, cioè D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017) invero, non aggiungono molto al dettato della legge, indicando specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, oltre che, più in generale, dell'attuazione dei principi generali in materia di procedure a evidenza pubblica e, prendendo in considerazione la situazione del soggetto già invitato, ma che non aveva ottenuto un precedente affidamento.



Peraltro, come chiarito dal parere n. 361 del 12/02/2018 del Consiglio di Stato, le Linee Guida ANAC sulle procedure sotto soglia NON hanno carattere VINCOLANTE, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, da' ad esse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi. Come ribadito anche dalla sentenza dal TAR Molise n. 533 del 14/09/2018: "...L'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva, sia pure informale." Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l'affidamento e l'esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Fino all'importo di €. 40.000,00#, fermo restando la cornice dei principi generali, il Legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903 del 13/09/2016) ha ritenuto come micro sistema esaustivo ed autosufficiente, che non necessita di particolare formalità e sulla quale i principi generali richiamati dall'art. 36 - comma 2 lett. a) – non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalla ipotesi di procedura negoziata "diretta", prevista nell'art. 63 del Codice, che impone, invece, una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal Legislatore, di guisa che, nel caso degli importi inferiori €. 40.000,00# non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione, ribadendo, in definitiva che l'affidamento diretto, stante l'importo base inferiore a €. 40.000,00# può prescindere dal confronto di offerte.

TUTTO CIO' PREMESSO, il sottoscritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 63-comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016, ha contattato ditte specializzate nel settore, in possesso dei requisiti e capacità, come previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in assenza di motivi di esclusione, come previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse ditte alle quali era stato affidato un primo appalto, secondo la procedura di cui all'art. 59 - comma 1 – del D.Lgs.50/2016, da cui sono state ritenute meritevoli di affidamento le seguenti ditte per il relativo importo lavori:

LOTTO 1: €. 25.945,82 oltre a IVA 10% per €. 2.594,58# per totali €. 28.540,40# alla ditta G.M.P. SRL di Sestola – Corso Umberto I° n. 74 – P.I.: 03336840362;

LOTTO 2: €. 2.386,00# oltre a IVA 10% per 238,60# per totali €. 2.624,60# alla ditta Falegnameria PALLADINI STEFANO SNC di Montecreto – Fraz. Acquaria Via Provinciale n. 31 – P.I.: 03512240361;

VISTI il Vigente Regolamento di Contabilità e il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la propria competenza, ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 26/11/2018 n. 6, con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Cirelli Massimiliano;

DETERMINA

